



# COMUNE DI COSOLETO

Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Piazza Italia – 89050 Cosoleto (RC)  
Tel. 0966962003 - Fax 0966962154 - Codice Fiscale 01234470803  
e-mail: tecnico@comune.cosoleto.rc.it  
P.E.C.: ut.cosoleto@asmepec.it

----

## UFFICIO TECNICO

**Oggetto:** *Patto per lo sviluppo della Regione Calabria - Delibera CIPE 26/2016 - Siti ad alto rischio - Interventi di progettazione bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori sito località "Passo della Rena" - Comune di Cosoleto - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed assistenza al collaudo.*

### QUESITI E/O RICHIESTE DI CHIARIMENTO CON RELATIVE RISPOSTE

#### DOMANDA/QUESITO:

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al capitolo 5 del disciplinare di gara e nello specifico punto 5.3.2. servizi analoghi e 5.3.3 servizi di punta minimi, si chiede se è possibile utilizzare i lavori certificati in classi e categorie diverse da P.03 ma che oggettivamente sono riconducibili a quelli oggetto delle prestazioni in appalto.

#### RISPOSTA:

L'identificativo P.03 di cui al D.M. 17 giugno 2016 *"opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche"* non è riconducibile, nella precedente legislazione, ad alcuna specifica classe e categoria pertanto verranno considerati analoghi solo i servizi di *"bonifica/messa in sicurezza e lavori relativi a discariche di rifiuti solidi urbani e altro"*.

#### DOMANDA/QUESITO:

Considerato che la tavola Z-1 "categoria delle opere parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" del DM 17 giugno 2016 indica quale categoria corrispondente alla categoria P.03 quella indicata nella parte IV sezione I del DM 232/1991, che di seguito si riporta: *"le prestazioni professionali vanno suddivise nei seguenti gruppi.... Omississ.... V gruppo – progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)"* si chiede se al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al capitolo 5 del disciplinare di gara e nello specifico punto 5.3.2. servizi analoghi e 5.3.3 servizi di punta è possibile utilizzare i progetti certificati predisposti per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ed approvati dagli enti competenti.

#### RISPOSTA:

Il V gruppo della parte IV, sezione I, del D.M. 232/1991 *"lavori ambientali - trasformazioni fondiari – pianificazione territoriale - Progetti per lavori ambientali e specialistici"*, si riferisce a progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) in ambienti particolarmente soggetti ad un rilevante impatto. Quindi i servizi certificati relativi a progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.), per come definiti al V gruppo parte IV sezione I del D.M. 232/1991, riguardanti siti ad alto rischio, sono utili a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al capitolo 5 del disciplinare di gara.

DOMANDA/QUESITO:

Si chiedono chiarimenti sull'importo stimato per l'espletamento dei servizi posti a base di gara in quanto, quello riportato nel Disciplinare di Gara, non corrisponde all'importo calcolato e riportato nell'elaborato denominato "Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016" allegato al suddetto Disciplinare di Gara".

RISPOSTA:

ai sensi del punto 4 dell'art. 35 del D.M. 17 giugno 2016, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è **basato sull'importo totale pagabile**, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

DOMANDA/QUESITO:

Si chiede se per la partecipazione al bando come giovane professionista è necessario essere munito di partita Iva (in fase di invio domanda di partecipazione come raggruppamento temporaneo) oppure è possibile aprire partita Iva successivamente, nel caso di aggiudicazione del bando e al momento del pagamento del corrispettivo.

RISPOSTA:

Ai fini della partecipazione alla gara, non è necessario che il giovane professionista sia già munito di partita IVA. Chiaramente questi dovrà comunque risultare in regola, da questo punto di vista, prima del pagamento del corrispettivo.

DOMANDA/QUESITO:

I criteri e i sub-criteri di valutazione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi dell'elemento A – Caratteristiche metodologiche dell'offerta elencati nel bando di gara al punto 9.3 (pagina 7) differiscono dagli stessi criteri e sub-criteri di valutazione elencati al punto 20.3.1 (pagina 17) del Disciplinare di gara. Pertanto, si chiede di chiarire quale sia la tabella da tenere in considerazione per la redazione dell'offerta tecnica, anche in virtù della differenza di contenuti tecnici da redigere ed in modo che la stazione appaltante possa valutarne la coerenza con le richieste poste a base di gara.

RISPOSTA:

**vedi errata corrige a parte pubblicata**

DOMANDA/QUESITO:

Al punto 18.2.2 (pagina 14) del Disciplinare di gara si chiede di descrivere n. 2 (due) servizi realizzati per ottemperare all'elemento di valutazione B, mentre al punto 20.2 (pagina 16) del Disciplinare di gara si chiede di documentare di n. 3 (tre) servizi svolti ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'elemento di valutazione B. Pertanto, si chiede di chiarire se trattasi di n. 2 (due) o di n. 3 (tre) servizi analoghi da documentare.

RISPOSTA:

vedi errata corrige a parte pubblicata

**DOMANDA/QUESITO:**

Si chiede se la documentazione di cui all'elemento di valutazione B potrà riferirsi a progetti realizzati e provvisti di certificato di buona esecuzione e a direzioni dei lavori espletate ed in attesa di collaudo.

**RISPOSTA:**

La documentazione di cui all'elemento di valutazione B, così per come specificato nel disciplinare di gara al punto 18.2.2. (pag. 14), potrà riferirsi soltanto a opere realizzate/ultimate e collaudate. Pertanto non potrà essere considerata alcuna documentazione riferita a prestazioni effettuate ma non ancora collaudate alla data di pubblicazione del bando.